




05832-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**



**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 23 giugno 2017 il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da [REDACTED] nei confronti della ordinanza del 14 aprile 2017 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, di rigetto della istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, a causa della omessa notificazione di tale istanza alla persona offesa del reato di cui all'art. 609 *quater* cod. pen., di cui al capo I) della rubrica provvisoria, come prescritto dall'art. 299, comma 2 *bis*, cod. proc. pen.

Nel dichiarare inammissibile l'appello cautelare proposto dall'indagato, il Tribunale ha ritenuto necessaria la notificazione alla persona offesa della richiesta di sostituzione della misura in relazione al reato di cui al capo I), e cioè alla violazione dell'art. 609 *quater* cod. pen., ritenendo tale reato idoneo a

*G. S. - ok*

cagionare una sofferenza anche morale alla vittima, come tale rientrante tra quelli per i quali è richiesta la notificazione alla persona offesa della richiesta di sostituzione della misura cautelare.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato violazione degli artt. 609 *quater* cod. pen., 299 cod. proc. pen., 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16 marzo 1942 n. 262).

Ha censurato, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui il reato di cui all'art. 609 *quater* cod. pen. rientrerebbe nel novero dei reati commessi con violenza alle persone, per i quali, ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è necessaria la notificazione alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, trattandosi di reato idoneo a cagionare una sofferenza anche solo psicologica nella vittima, in quanto la norma incriminatrice non contempla alcuna violenza dell'agente sulla vittima, sanzionando esclusivamente il compimento di atti sessuali con minorenni, anche se consenzienti, tanto che la richiesta di sostituzione era stata giudicata ammissibile dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che la aveva esaminata nel merito, rigettandola.

L'interpretazione che aveva determinato la dichiarazione di inammissibilità della istanza di sostituzione della misura cautelare si poneva, dunque, in contrasto con il tenore letterale della norma incriminatrice e comportava anche una violazione del divieto di analogia in *malam partem* stabilito dagli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, giacché il Tribunale aveva indebitamente sovrapposto le possibili conseguenze del reato agli elementi della condotta, aggravando indebitamente la posizione dell'imputato, ponendo a suo carico un onere non previsto espressamente.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non è fondato.

2. L'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. pone a carico di colui che richieda la revoca o la sostituzione delle misure cautelari coercitive o interdittive di cui agli artt. 282 *bis*, 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., qualora applicate nei procedimenti di cui al comma 2 *bis* della disposizione, cioè relativi ai delitti commessi con violenza alla persona, l'onere, a pena di inammissibilità della richiesta, di notificarla al difensore della persona offesa, o a quest'ultima direttamente se sprovvista di difensore.

*Ghibonati*

2.1. Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Torino che, nel dichiarare inammissibile la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta in relazione al reato di cui all'art. 609 *quater* cod. pen. (capo L della rubrica provvisoria), ha rilevato la mancata notificazione della richiesta alla persona offesa, reputandola necessaria trattandosi di reato commesso con violenza alla persona, ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., benché la disposizione incriminatrice escluda espressamente condotte violente da parte dell'agente, in quanto sanziona il compimento di atti sessuali con minori degli anni quattordici, nonché con minori degli anni sedici da parte dei soggetti indicati al n. 2 della disposizione, o con minori che abbiano compiuto gli anni sedici da parte dei medesimi soggetti che abusino dei poteri connessi alla posizione di genitore, educatore, insegnante o affidatario del minore per ragioni di cura o vigilanza.

2.2 Va dunque ricordato che la disposizione è stata introdotta dalla l. 15 febbraio 1996 n. 66 ed è stata successivamente modificata dalla l. 6 febbraio 2006 n. 38 e, da ultimo, dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007 (entrata in vigore il 1 luglio 2010) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, e sono state introdotte norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di recepirne i contenuti.

Il bene giuridico protetto dalla norma non è la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale, in quanto si ritiene che il minore non abbia ancora raggiunto la capacità di esprimere un valido consenso nell'ambito sessuale, che dunque è irrilevante, ma, proprio in vista del raggiungimento di tale obiettivo, la disposizione tutela l'integrità psicofisica del minore con riguardo alla sfera sessuale, in vista di un corretto sviluppo della sessualità, proteggendolo dal rischio di approcci che potrebbero incidere negativamente sul processo di maturazione (v. Sez. 3, n. 47220 del 28/06/2012, P., Rv. 254066).

2.3. L'irrelevanza del consenso della vittima, unitamente alla funzione di protezione dell'integrità psicofisica del minore con riguardo alla sfera sessuale, consentono di ricondurre il reato contemplato dall'art. 609 *quater* cod. pen. tra quelli commessi con violenza alla persona, nel senso richiesto dall'art. 299, comma 2 *bis*, cod. proc. pen., in quanto esso comporta una lesione della integrità psicofisica e implica per la sua commissione una violazione della relativa sfera.

La nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore nell'art. 299, comma 2 *bis*, cod. proc. pen. al fine di individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma terzo, sulla scorta del criterio interpretativo costituito dai principi espressi dalla

direttiva 2012/29/UE (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), evoca, infatti, tutti i delitti maturati nell'ambito di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore, ovvero per i quali sussistono concrete possibilità di intimidazione, ritorsioni o fenomeni di vittimizzazione, circostanze che permettono di individuare un fondamento razionale alla norma, tale da giustificare la compressione dei diritti processuali dell'indagato sottoposto a limitazione della libertà personale (Sez. 2, n. 36680 del 04/05/2017, Ficarra, Rv. 270640; Sez. 2, n. 46996 del 08/06/2017, Bruno, Rv. 271153; v. anche Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, Opera, Rv. 267718; Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C., Rv. 265893, nella quale, in motivazione, è stato chiarito che nel concetto di violenza alla persona debbano essere comprese non solo le aggressioni fisiche ma anche quelle morali o psicologiche).

2.4. Non si tratta, come sostenuto dal ricorrente, di una indebita estensione analogica *in malam partem* della nozione di violenza alla persona, bensì di una interpretazione di tale concetto coerente con gli obblighi convenzionali assunti dallo Stato e con le direttive comunitarie, in quanto la nozione di violenza in ambito comunitario e internazionale è più ampia di quella positivamente disciplinata nel nostro codice penale, ed è sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o anche solo morale, tale cioè da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato (così Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, cit.). In tale nozione rientrano le condotte alternativamente contemplate dall'art. 609 *quater* cod. pen., che comportano una compromissione della integrità psicofisica riguardo alla sfera sessuale dei minori che ne siano vittime, cosicché del tutto correttamente è stata rilevata dal Tribunale la necessità della notificazione alla persona offesa della richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione.

3. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere respinto, a cagione della infondatezza delle doglianze cui è stato affidato.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.


#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/10/2017


Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati




Il Presidente

Vito Di Nicola



4  
Luana Martini



In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente  
Vito Di Nicola

